

17 NOV 2017



“MEGA+MEGA APS”

centro d'arte contemporanea

STATUTO

GENERALITÀ

Art. 1

È costituita una Associazione Culturale che assume il nome di “MEGA+MEGA APS”.

Detta Associazione adotta come simbolo il logo con la scritta bianco e nero «MEGA+MEGA APS» ed una banda bianca e grigia dove sopra in alto c'è la scritta in bianco «www.megamega.it» e sotto esteso per tutta la larghezza la dicitura “centro d'arte contemporanea”. “MEGA+MEGA APS” è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche nonché del presente Statuto.

Art. 2

La sede legale dell'Associazione è fissata in Arezzo. Gli organi dell'Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede legale. L'associazione può dotarsi di sedi operative e luoghi dove svolgere le proprie funzioni.

SCOPI E FINALITÀ

Art. 3

L'associazione è apartitica, fondata sull'osservanza di regole democratiche ed ispirata al rispetto e alla centralità della persona. Persegue primariamente lo scopo della valorizzazione della cultura, dell'arte, della interdisciplinarietà e trasversalità delle ricerche artistiche preservandone l'identità.

Art. 4

L'Associazione non ha scopi di lucro. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tutti gli incarichi assumibili all'interno dell'Associazione si intendono naturalmente a titolo gratuito.

Art. 5

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

a) L'Associazione si ispira agli alti valori umani e persegue la diffusione della cultura artistica, in tutte le sue forme di partecipazione, come l'associazionismo e la cooperazione sociale con i popoli.

b) A questo fine l'associazione può intrattenere rapporti con altre associazioni, cooperative e altri enti privati e pubblici o misti.

c) Avvalendosi di risorse proprie o di finanziamenti di terzi, l'Associazione può svolgere erogare, predisporre e progettare ogni forma di servizio che rispetti i principi della mutualità:

- essa può dunque promuovere iniziative laboratoriali e formative, corsi, convegni, stages, seminari, fiere, attività di volontariato educativo, artistico, socioculturale e di cooperazione solidale internazionale.
- realizzare indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali e informazione.
- Realizzare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti;





- Promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Realizzare attività editoriale: pubblicazione di cataloghi, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- valorizzare l'arte contemporanea attraverso mostre, manifestazioni urbane, eventi ed iniziative culturali da svolgere in tutto il territorio sia nazionale che estero
- promuovere attività di formazione, di informazione, di ricerca e di collaborazione anche presso la rete, tramite il sito internet www.megamega.it
- creare un archivio artisti

L'Associazione persegue quindi i seguenti scopi:

- diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria, figurativa, multimediale ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni artistiche, un sollievo al proprio disagio.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6

Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e convenzioni. L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici o privati, gruppi o associazioni.

Art. 7

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguano finalità analoghe a quelle sopra descritte. E' consentita per gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro l'affiliazione all'Associazione dietro richiesta dell'affiliato che sarà accolta dal Consiglio direttivo dell'Associazione. L'affiliazione comporta la condivisione del presente Statuto da parte dell'affiliato e il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo dell'associazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

All'Associazione possono aderire persone fisiche, che avranno, in ogni caso, diritto ad un solo voto in assemblea come gli enti affiliati. L'adesione e l'affiliazione all'Associazione è libera e volontaria, ma essa impegna all'osservanza delle decisioni prese dagli Organi di essa in conformità alle competenze statutarie. La deliberazione di ammissione, a seguito di domanda dell'interessato, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 9

L'Associazione è composta da:



Soci Fondatori: sono coloro che l'hanno fondata costituendo il primo fondo comune; i loro nominativi sono indicati a fine dello stesso statuto dell'Associazione. **Soci ordinari:** sono coloro che si iscrivono successivamente all'associazione condividendone gli scopi e le attività.

Soci Sostenitori: sono coloro che, fortemente interessati e motivati, si impegnano attivamente nella promozione e nel miglioramento dell'Associazione attraverso contributi in denaro ulteriori rispetto alla quota sociale.

Art. 10

La qualità di socio dà diritto al voto in Assemblea, di essere eletti negli organi associativi, di esaminare i libri sociali con richiesta scritta al presidente e di partecipare alle attività sociali. I Soci concorrono a determinare le attività dell'Associazione e hanno il diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Tutti i soci hanno diritto di iniziativa, che si esercita sotto forma di proposta al Presidente, il quale la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Art. 11

I soci hanno il dovere di:

osservare le regole interne dell'Associazione, ivi incluso il presente statuto;
osservare le regole dettate dalle Istituzioni alle quali eventualmente l'Associazione aderisce;
collaborare attivamente e con costanza alla vita dell'Associazione, nell'ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate;
difendere il buon nome dell'Associazione.

I soci hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado.

Art. 12

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per decadenza: se non pagano la quota sociale entrodalla scadenza*
- b) per recesso: quando ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo con lettere raccomandata. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima;*
- c) per esclusione: quando incorrano in grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto, o quando si rendano responsabili di azioni disonorevoli per l'Associazione o a danno della stessa, o per condotta gravemente contraria al buon andamento del sodalizio. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore. L'escluso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento motivato di esclusione. L'assemblea deciderà nella prima seduta utile.*

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 13

Gli organi sociali sono: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; L'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea generale dei soci è convocata in una sessione ordinaria di inizio anno ed in sessioni straordinarie. Un socio regolarmente iscritto può rappresentare al massimo un altro socio regolarmente iscritto, previa presentazione di delega scritta da parte di quest'ultimo. Gli enti affiliati esprimono, se in regola con le quote sociali, un solo voto ciascuno, tramite il loro presidente o delegato del Consiglio direttivo.

Art. 15

L'Assemblea ha i seguenti compiti inderogabili:

- elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il collegio dei Probiviri e l'organo di controllo se obbligatorio per legge;
- esamina le attività già svolte dall'Associazione e indica quelle da svolgere;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;



- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Presidente: dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione; dai Soci

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea avverrà tramite avviso pubblico affisso almeno 5 giorni prima della data prefissata per l'assemblea presso la sede operativa di Arezzo dell'associazione ovvero invito scritto inviato o recapitato al domicilio, anche elettronico, dei singoli soci.

Art. 18

Le Assemblee vengono indette in prima e seconda convocazione. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 dei Soci. L'Assemblea in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. Per deliberazioni di particolare importanza è comunque necessaria una maggiore partecipazione, come indicato al successivo Art. 22.

Art. 19

L'Assemblea normalmente delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo nei casi indicati all'Art. 18. Nelle deliberazioni riguardanti persone o fatti personali si adotta lo scrutinio segreto. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, gli astenuti non sono computati tra i votanti. Quando la votazione avviene a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle non sono incluse nel numero totale dei voti.

Art. 20

Eventuali modifiche allo Statuto o all'atto costitutivo dell'Associazione ed eventuali provvedimenti di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione anticipato del Consiglio Direttivo possono essere discussi ed approvati dall'Assemblea straordinaria solo se posti all'ordine del giorno; per tali decisioni occorre il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno i 2/3 dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dai 3/4 dei Soci.

Art. 21

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a soli fini consultivi e ove il Presidente lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti e Associazioni pubblici e privati esperti nei settori di attività dell'Associazione.

Art. 22

Le riunioni dell'Assemblea sono private ed eccezionalmente possono essere invitate dal presidente persone non socie per partecipare in occasioni particolari. Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo modalità stabilite dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Egli ha la rappresentanza sostanziale processuale dell'Associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi qualora sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, delega il Direttore generale a rappresentarlo con pieni poteri. Il Presidente ha il compito di porre in essere la necessaria attività per far fronte ad eventuali contingenze dell'Associazione dopo rapida ed informale consultazione con gli altri membri del Consiglio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Soci. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità



e di decadenza. Il Consiglio Direttivo nomina il presidente il direttore generale e le altre cariche. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 25

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a due sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica. In caso di dimissione o morte o qualunque altra evenienza determini la surroga di un componente il Consiglio direttivo, al surrogato subentra il primo dei non eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario senza particolari formalità. Al Presidente spetta la determinazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche in questo caso senza formalità. Le riunioni, salvo diversa decisione del Consiglio stesso, non sono pubbliche.

Art. 27

Spetta al Consiglio Direttivo:

deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

adottare ogni altra decisione (eventualmente anche disciplinare) in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale; curare gli affari di straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto; redigere il bilancio/ rendiconto consuntivo; fissare la data dell'Assemblea ordinaria annuale e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci secondo le modalità previste dal presente Statuto; programmare le attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'Associazione sul piano morale programmatico e finanziario.

Art. 29

Il Direttore generale cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente. È il vice-presidente dell'Associazione e rappresenta il Presidente in sua assenza.

Art. 30

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31

Il Collegio dei probiviri è composto da 5 membri. Gli competono le funzioni proprie di una magistratura interna che giudica <<pro bono et aequo>>, inappellabilmente, su tutte le questioni di indole morale che gli vengono sottoposte dal Consiglio direttivo. Il Collegio è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni.

L'ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

Art. 32

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e



di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

FONDO COMUNE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

Art. 33

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo iniziale;
- quote associative annuali ed eventuali quote volontarie periodiche;
- contributi di Enti, di Associazioni e di privati;
- eventuali donazioni e lasciti;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- proventi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e da raccolta fondi

Ogni altro provento derivante dalle attività svolte e dalle prestazioni effettuate e consentito dal codice del terzo settore. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

BILANCIO

Art. 34

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo di gennaio e terminano il 31 di dicembre. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo mediante votazione dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'Art. 22.

Art. 36

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa Associazione saranno devoluti previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 37

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 11 NOV 2021
N. 2921 Vol. 30 Serie 3
Percetti Euro 65000

Per il Direttore
L'ADDETTO
Stefano Franceschetti

